

35

Li Timonieri, e gli altri Marinari, che devono a parte a parte sostenere la Guardia, tanto alla vela, che in Porto, sì di giorno, che di notte, dovranno essere vigilanti, nè abbandonar mai la propria Guardia con pericolo di sorpresa, aggressione, o d'altri inconvenienti. Se mai alcuni mancaffero, farà preciso dovere degli altri di avvertirne il Capitano, il quale dovrà ammonirli, correggerli, o castigarli in proporzione alle loro mancanze.

36

Non potranno li Marinari cedere a' lor Capitani le proprie Paghe, Avanzi, Mobili, ed Effetti, in pena della nullità di qualunque Contratto vocale, o scritto, com' all' Articolo 22.º del Titolo Capitani.

37

Li Marinari Sudditi non potranno prender servizio sopra Bastimenti Esteri di qualsivoglia Bandiera, senza precisa licenza a stampa da concedersi gratis dal Magistrato Eccellentissimo all' Armar *ad tempus*, a titolo soltanto di tenerli esercitati nella professione; e ciò sotto le pene, che pareranno alla Giustizia del Magistrato predetto.

E

38. Tut-